

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N.2 DELLA GALLURA E L'AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N.3 DI NUORO PER GARANTIRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI NELLA DISCIPLINA DI ONCOLOGIA A FAVORE DEL P.O. SAN FRANCESCO

TRA

L'Azienda Socio-sanitaria Locale n.2 Gallura, di seguito denominata "ASL di Gallura" con sede legale in Olbia, via Bazzoni Sircana n. 2-2A, C.F. e P.IVA 02891650901, nella persona del Direttore Generale, Ing. Antonio Irione, in qualità di Legale Rappresentante

e

L'Azienda Socio-Sanitaria Locale n.3 di Nuoro, di seguito denominata "ASL di Nuoro", con sede legale in Nuoro, via Amerigo Demurtas, n. 1, C.F. e partita IVA01620480911, nella persona del Direttore Generale, Dott. Francesco Trotta, in qualità di legale rappresentante

PREMESSO

- che l'ASL di Nuoro con nota PG/0020811 del 25/05/2026 a causa della persistente situazione di gravissima carenza di personale medico specializzato, ha richiesto all' ASL di Gallura la disponibilità alla stipula di una Convenzione finalizzata all'erogazione di prestazioni professionali di Oncologia a supporto dell'Unità Operativa di Oncologia del P.O. San Francesco;

- che l'ASL di Gallura, verificata la disponibilità dei propri dirigenti medici, si è resa disponibile alla stipula di apposita Convenzione, al fine di garantire l'espletamento delle attività richieste

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 OGGETTO

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione. L'oggetto della presente convenzione è rappresentato dalle prestazioni professionali di Oncologia per garantire il regolare funzionamento e la piena regolarità delle attività cliniche, diagnostiche e terapeutiche della Unità Operativa presso il P.O San Francesco.

Dalla stipula della presente convenzione non deriva alcun obbligo da parte dell'ASL di Gallura di garantire le prestazioni richieste, che verranno valutate di volta in volta, in considerazione delle disponibilità acquisite e dell'esigenza in ordine all'attività istituzionale.

ART.2 MODALITA' ESECUZIONE PRESTAZIONI

Le prestazioni in oggetto verranno espletate dai Dirigenti Medici a tal fine individuati, ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettera d) del CCNL dell'Area Sanità 2022-2024, al di fuori dell'impegno di servizio e nella salvaguardia delle esigenze e dei volumi orari di attività previsti per l'attività istituzionale di competenza dell'ASL di Gallura e nel limite complessivo massimo di impegno lavorativo settimanale, riposo giornaliero, riposo settimanale di cui alla normativa vigente e di eventuali regolamenti vigenti. Il personale medico specialistico individuato dall'ASL di Gallura svolgerà l'attività presso il P.O. San

Francesco con un impegno orario fino ad un massimo di n.30 (trenta) ore mensili da concordare tra le parti.

Il personale interessato dovrà altresì attestare per iscritto, sotto la propria responsabilità, la compatibilità della prestazione lavorativa con la normativa vigente, in particolare in materia di orario di lavoro ai sensi del Capo III, art. 2 14 della Legge 30 ottobre 2014 n. 161.

La piena osservanza di detto obbligo di legge sarà garantito dalle intese che intercorreranno tra la Direzione dell'ASL n. 3 Nuoro ed il Direttore della struttura coinvolta dell'ASL di Gallura.

L'attività verrà svolta sulla base degli accordi intercorsi tra le strutture coinvolte delle rispettive Azienda e secondo le indicazioni organizzative fornite dall'ASL di Nuoro.

ART. 3 TARIFFE E RENDICONTAZIONI

L'ASL n. 3 di Nuoro, per le prestazioni in presenza oggetto della presente convenzione, corrisponderà all'ASL di Gallura l'importo di € 100,00/ora lorde, tassate secondo la normativa vigente, oltre IRAP, per ciascun Dirigente Medico, nonché il rimborso delle spese di viaggio che verrà liquidato nella misura prevista dall'attuale normativa per l'utilizzo del mezzo proprio da parte dei dipendenti pubblici. Il compenso mensile lordo, risultante dal computo delle ore, verrà corrisposto all'ASL di Gallura per la successiva attribuzione ai Dirigenti Medici che hanno garantito la consulenza secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

L'avvenuta esecuzione delle prestazioni sarà documentata

mensilmente dagli specialisti dell'ASL di Gallura, mediante compilazione e sottoscrizione di apposito documento attestante le prestazioni eseguite, il numero di ore rese, i tempi e modalità del viaggio e il proprio recapito (numero di telefono ed indirizzo email).

Il Rendiconto dovrà essere validato dalla struttura dell'ASL di Nuoro in cui le prestazioni sono eseguite e dal Direttore Sanitario. Sulla base della rendicontazione validata la ASL n. 3 di Nuoro emetterà ordine tramite il Nodo Smistamento Ordini (NSO) per consentire l'emissione di regolare fattura da parte dell'ASL di Gallura che provvederà all'emissione della relativa fattura nel termine di 7 giorni dalla ricezione dell'ordine elettronico.

I pagamenti verranno effettuati dall'ASL n. 3 di Nuoro dietro presentazione di relativa fattura emessa dall'ASL di Gallura entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento delle fatture mediante bonifico bancario sul c/c girofondi n. 320643 di Tesoreria Unica presso la Banca d'Italia di Sassari.

Nel caso in cui l'ASL n. 3 di Nuoro non provveda a liquidare i compensi entro sessanta giorni dal ricevimento delle fatture viene meno l'obbligo dei Dirigenti Medici dell'ASL di Gallura di garantire gli accessi senza che questo possa essere considerato interruzione di servizio.

I compensi potranno essere erogati ai professionisti esclusivamente solo dopo aver incassato le somme da parte dell'ASL di Nuoro.

ART. 4 ONERI ASSICURATIVI

Gli oneri assicurativi relativi alla responsabilità civile verso terzi, nonché per infortunio e infortunio in itinere, ivi compresi eventuali oneri per la tutela legale, relativi alle attività che i Dirigenti Medici potranno in essere sono a totale carico dell'ASL n. 3 di Nuoro.

ART. 5 DURATA E RECESSO

La presente convenzione ha durata annuale e decorre dalla data di sottoscrizione. Potrà essere rinnovata ma è comunque escluso il rinnovo tacito.

Le parti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione con preavviso di 15 giorni, notificato mediante posta elettronica certificata.

In caso di recesso, l'ASL di Gallura avrà il diritto di conseguire il corrispettivo delle prestazioni effettivamente rese sino alla data di efficacia della dichiarazione di recesso, restando escluso il diritto ad ogni ulteriore compenso a qualsiasi titolo.

ART. 6 TRATTAMENTO DEI DATI

In conformità alla vigente disciplina in tema di protezione dei dati personali, viste le disposizioni di cui all'art. 2-septies del D. Lgs. n. 196/03 recante "Misure di garanzia per il trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute" e quelle relative al trattamento delle categorie particolari di dati di cui all'art. 9 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali, con la presente convenzione vengono disciplinate le attività che comportano un trattamento di dati personali e particolari per finalità di diagnosi, assistenza o terapia

sanitaria.

I Dirigenti Medici di cui alla presente convenzione sono formalmente individuati, con separato provvedimento, adottato dal Direttore della Struttura di riferimento presso la quale gli stessi saranno chiamati ad operare quali autorizzati al trattamento dei dati personali, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 2-quaterdecies, comma 2 del D. Lgs. 196/03 ed in conformità alla disciplina di cui al Regolamento (UE) 2016/679.

Il provvedimento di individuazione di cui al precedente capoverso definisce l'ambito di autorizzazione e le regole tecniche ed organizzative alle quali ciascun medico in convenzione dovrà attenersi in ogni fase del trattamento di dati personali e particolari riferiti ai pazienti. Il Dirigente Medico autorizzato, pertanto, potrà trattare dati personali e particolari dei pazienti ai soli fini dell'espletamento delle attività di cui alla presente convenzione e nei limiti delle esigenze derivanti dalle stesse.

Tutti i dati e le informazioni di cui i Dirigenti Medici entreranno in possesso in ragione della presente convenzione, sia in occasione dell'attività, sia in relazione alla loro presenza nei locali dell'ASL Nuoro, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto di divulgarli in qualsiasi modo ed in qualsiasi forma non necessaria all'espletamento dell'attività di cui alla stessa convenzione, secondo la normativa vigente in materia.

Ai Dirigenti Medici come individuati ai sensi della presente

convenzione verranno fornite, contestualmente all'avvio dell'attività di collaborazione, le istruzioni come autorizzati e l'informativa al trattamento dei dati personali.

ART. 7 FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie giudiziarie, il Foro competente sarà quello di Nuoro.

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alle vigenti norme in materia.

ART.8 DISPOSIZIONI FINALI

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del DPR 26 aprile 1986, n.131 e successive modificazioni.

Eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

È soggetto all'imposta di bollo, secondo quanto previsto dal DPR n.642 del 1972 e le stesse sono a carico del contraente richiedente le prestazioni oggetto della convenzione.

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale come da autorizzazione Agenzie dell'Entrate – Ufficio Territoriale di Nuoro – Decreto n. 2/2022 del 26/05/2022.

Il presente atto composto da 8 pagine e da n. 8 articoli viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 c. 2 bis della legge 241/1990 come modificato dall'art. 6 del D. Lgs 179/2012, convertito in Legge n. 221/2012, previa lettura, approvazione e conferma delle

clausole in essa contenute.

Il Direttore Generale

Il Direttore Generale

ASL n. 3 Nuoro

ASL n. 2 di Gallura

(Dott. Francesco Trotta)

(Ing. Antonio Irione)